

Una panoramica delle notizie più significative negli ultimi mesi

Il Desk Lussemburgo, istituito lo scorso anno nel quadro della strategia di internazionalizzazione che da sempre caratterizza il nostro Studio, fornisce alla clientela italiana e internazionale un canale di accesso privilegiato al mercato lussemburghese e rappresenta un punto di riferimento per tutti gli operatori con sede in Lussemburgo che hanno significativi rapporti commerciali con l'Italia. Il Desk offre un'assistenza e una consulenza legale e fiscale completa, integrata e calibrata sulle esigenze dei clienti. In tale ottica, redige periodicamente questa rassegna che mira ad offrire agli operatori una panoramica su quanto accade nel Granducato nell'ambito delle aree di maggiore sensibilità per la clientela operante in Lussemburgo o interessata alle opportunità del mercato lussemburghese. Il Desk Lussemburgo è ovviamente a disposizione per aiutarVi a comprendere e ad approfondire le novità e le tematiche di Vostro interesse.

Diritto societario

La Corte di Appello lussemburghese si esprime in merito alle c.d. società fittizie

Con la sentenza n. 44685 del 9 gennaio 2019, la Corte di Appello lussemburghese ha stabilito che la natura fittizia di una società può essere provata con ogni mezzo e che l'onere della prova resta in capo a colui che ne invoca la natura fittizia.

Con la successiva sentenza n. 42305 del 28 febbraio 2019, la Corte di Appello ha stabilito che la natura fittizia di una società deve essere valutata in base alla legge a cui è soggetta. In particolare, nel caso trattato dalla sentenza, in cui la società era di diritto panamense, la Corte ha stabilito di non essere nella posizione di poter esprimere un giudizio in merito, e ciò benché nessuna delle due parti in causa avesse invocato l'applicazione della legge panamense.

La Corte di Appello lussemburghese ha altresì analizzato le condizioni che deve possedere una società per non essere considerata fittizia.

In entrambi i casi i ricorrenti – in qualità di titolari effettivi di società di diritto panamense – agivano per responsabilità contrattuale contro la banca con cui le società avevano aperto dei conti, sostenendo che tali società avevano natura meramente fittizia.

Nella prima sentenza, la Corte di Appello ha stabilito che per mancanza di "*affectio societatis*" si intende la mancanza di volontà di creare una società e di trarre benefici dalla gestione dell'impresa. Inoltre, la Corte ha stabilito che un singolo azionista ben può detenere la maggioranza delle azioni (o anche tutte le azioni) senza che per questo la società debba possa considerarsi fittizia. La Corte ha infine ravvisato l'esistenza di una attività commerciale svolta dalla società in questione, sia sulla base dello statuto (che conteneva una descrizione dell'oggetto sociale) sia del fatto che la società aveva acceso rapporti bancari a suo nome presso la banca, dove veniva effettuata una gestione delle attività finanziarie.

Nella seconda sentenza il ricorrente, sempre in qualità di titolare effettivo della società, sostenuto la assenza di ragioni economiche sottese alla costituzione della società panamense, sostenendo che la banca avrebbe inopinatamente architettato questa struttura societaria esorbitando rispetto al mandato conferitole. La Corte di Appello non ha condiviso tale considerazione e ha affermato che (i) le holding, il cui scopo è quello di acquisire e detenere partecipazioni, sono generalmente utilizzate per perseguire

l'ottimizzazione fiscale, che non è una pratica illegale, per cui non è improprio il ricorso ad una società panamense e (ii) che il ricorrente stesso ha, comunque, in qualche modo collaborato nella realizzazione di questa struttura accettandola implicitamente senza sollevare obiezioni e non può, in un secondo momento, avanzare delle doglianze.

Diritto di famiglia

Con la legge del 27 giugno 2018 il Lussemburgo ha istituito un giudice specializzato per il diritto di famiglia, riformando altresì la legge sul divorzio e la potestà genitoriale

Da un anno esiste in Lussemburgo un solo il giudice competente a conoscere tutte le cause di diritto di famiglia, sia per quanto concerne gli aspetti patrimoniali che non patrimoniali: divorzio e separazione dei coniugi, alimenti, contributi alle spese coniugali, domande relative al diritto di visita, al mantenimento e all'educazione dei figli, decisioni in materia di amministrazione legale dei beni dei figli minorenni e per la tutela dei minori, domande d'interdizione al domicilio ai sensi della Legge del 2003 sulle violenze domestiche. Questi sono i principali temi che dovrà affrontare il nuovo giudice per gli "affari di famiglia". Il giudice per gli affari di famiglia può anche disporre provvedimenti d'urgenza normalmente rimessi al presidente del tribunale.

Importanti modifiche sono state introdotte anche in materia di divorzio e di potestà genitoriale.

Per quanto concerne il divorzio, la legge:

- ha abolito il c.d. "divorzio per colpa" e ha previsto soltanto due tipi di divorzio: per mutuo consenso o per rottura irrimediabile del rapporto coniugale;
- ha semplificato la procedura, rendendo il processo orale (con obbligo di comparizione delle parti) e abolendo le udienze pubbliche;
- nel caso di divorzio per mutuo consenso il periodo obbligatorio di sei mesi che dovev intercorrere tra le due udienze è stato soppresso; non vi è nemmeno più l'obbligo di essere assistiti da un avvocato;
- nel caso di divorzio per rottura irrimediabile del rapporto coniugale, è d'ora in avanti sufficiente la volontà dei coniugi di divorziare e non è più necessaria la prova di una colpa. Qualora sia solo uno dei due coniugi a volere il divorzio, allora è possibile concedere un periodo di riflessione di tre mesi, prorogabile una sola volta. In questo caso, l'assistenza tecnica di un avvocato rimane obbligatoria.

Per quanto riguarda la potestà genitoriale, quella congiunta diviene la regola, a meno che la stessa non pregiudichi gli interessi superiori dei figli.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Emanuele Grippo
Partner

 Milano

 +39 02 763741

 emgrippo@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesteme@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.